

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **26/2006** (ECLI:IT:COST:2006:26)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **BILE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **23/01/2006**

Deposito del **27/01/2006**; Pubblicazione in G. U. **01/02/2006**

Norme impugnate: Artt. 39, c. 1°, e 273 del codice di procedura civile.

Massime: **30106**

Atti decisi: **ord. 92/2005**

ORDINANZA N. 26 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 39, primo comma, e 273 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 24 agosto 2004 dal Tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Ditta Ritorcitura Valsessera di Gianfranco Cortese e Ditta Escavazioni Effetre di R. e S. Filisetti e C. snc, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Biella, con ordinanza del 24 agosto 2004 resa nel corso di un giudizio civile per risarcimento di danni, ha proposto - in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli articoli 273

e 39, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)»;

che, secondo quanto riferisce il rimettente, il convenuto - premesso che la domanda era già stata proposta dall'attore, in via riconvenzionale, in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza del medesimo convenuto - ha chiesto la declaratoria della litispendenza;

che, secondo il rimettente, l'eccezione di litispendenza è infondata, in quanto «le due cause pendono davanti a due magistrati dello stesso Tribunale», onde se ne dovrebbe disporre la riunione ai sensi dell'art. 273, secondo comma, cod. proc. civ.;

che, ad avviso del rimettente, la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale discende dalla differente disciplina cui le norme impugnate sottopongono la contemporanea pendenza della stessa causa secondo che essa si verifichi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario o dinanzi ad uffici giudiziari diversi;

che infatti nel secondo caso il giudice successivamente adito deve pronunciare con sentenza la litispendenza, con conseguente esaurimento del processo (art. 39 cod. proc. civ.), mentre nel primo, una volta disposta la riunione avanti allo stesso magistrato, il processo introdotto successivamente prosegue e non si esaurisce (art. 273 cod. proc. civ.);

che - per il giudice rimettente - «la più recente di due cause identiche costituisce in realtà una entità insuscettibile di svolgere alcun effetto, posto che altrimenti svuoterebbe di significato l'intera struttura processuale consentendo un banale aggiramento di ogni barriera preclusiva eventualmente verificatasi nel precedente giudizio e determinando una grave lesione del diritto di difesa della parte a favore della quale fossero maturate le suddette preclusioni»;

che questa disciplina è pertanto lesiva degli invocati parametri costituzionali, essendo irragionevole che un processo (quello prevenuto) destinato a rimanere privo di effetti si concluda immediatamente nel caso della litispendenza e continui invece nell'ipotesi che la contemporanea pendenza della stessa causa si verifichi avanti allo stesso ufficio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando una memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente - alla stregua di quanto egli stesso riferisce - conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l'altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale;

che pertanto egli, allo stato, deve solo e preliminarmente riferirne al presidente perché, a norma dell'art. 273, secondo comma, del codice di procedura civile, designi «il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire»;

che solo il magistrato così designato dovrà procedere alla trattazione delle cause riunite e, quindi, all'applicazione della disciplina posta dalle norme impugnate;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale - in quanto prospettata prematuramente - deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.